



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d'iniziativa dei senatori SBARBATI e MUSI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2008**

Abrogazione della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1,  
in materia di ripristino degli effetti dei commi primo e secondo  
della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - L'esaurimento degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, determinato dall'approvazione della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, non ha prodotto, come ci si sarebbe aspettato, un umile e discreto reingresso nel paese dei discendenti maschi degli *ex re* di casa Savoia, ma, tutt'altro.

Alcuni comportamenti, in particolare di uno di loro, hanno procurato forte imbarazzo al paese e attirato l'attenzione di un procuratore della Repubblica che è arrivato a disporre anche l'arresto cautelare.

Ma, come se ciò non bastasse, i citati discendenti arrivano oggi a richiedere allo Stato italiano un risarcimento dei danni loro prodotti dalla citata XIII disposizione transitoria e finale, nonché la restituzione

dei beni degli *ex re* di casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, avvocati allo Stato in esecuzione del terzo comma della sopra citata disposizione. Oltre al danno anche la beffa, verrebbe da aggiungere, o meglio, oltre alla beffa anche il danno.

Appare quindi evidente la necessità di abrogare la legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, facendo così rivivere gli effetti dei commi primo e secondo della disposizione transitoria in oggetto, prima che in sede giudiziaria qualcuno in cerca di notorietà possa dare loro ragione.

Dopo che la storia ha condannato i Savoia, rischiamo oggi di far pagar dazio proprio a quel popolo che la loro dissennata politica, e tutto quello che ne è seguito, ha dovuto subire.

## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

### **Art. 1.**

1. La legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, è abrogata.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, riacquistano efficacia i commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

